

## **TI\_GERICHTE 16.2000.00007 vom 24. März 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-03-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2000.00007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.00007)

FR: TI\_GERICHTE 16.2000.00007 du 24 mars 2000

IT: TI\_GERICHTE 16.2000.00007 del 24 marzo 2000

### **Regeste**

sostituzione del giudice pendente causa - dibattimento finale

### **Erwägungen**

#### **E. 24**

marzo 2000 /rf In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 gennaio 2000 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 27 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Tavernes nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 21 aprile 1999 nei confronti di \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'933.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 21 aprile 1999 \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'933.-, quale risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo a dipendenza di un incidente causato dalla presenza di ghiaccio sul sedime stradale, ghiaccio la cui formazione sarebbe da addebitare all'anomala fuoriuscita di acqua dal cantiere della convenuta; che con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo provata una responsabilità della convenuta in relazione al danno subito dall'istante; che con atto ricorsuale 12 gennaio 2000 \_\_\_\_\_ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; che secondo l'art. 74 LOG in caso di sostituzione di un funzionario, "se il dibattimento orale era già cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta ed approvata dai funzionari usciti di carica, la causa dev'essere chiamata per un nuovo dibattimento salvo diverso accordo fra le parti"; che il principio sancito da questa norma è quello secondo il quale solo il giudice che ha presieduto alla discussione della causa è legittimato a deliberare sulla stessa ( Rep. 1988, 380; 1981, 199; CCC

#### **E. 26**

ottobre 1995 in re. G. c. R.; Cocchi/Trezzini , CPC-TI, ad art. 1, m. 51); che sebbene la sanzione della nullità non sia espressamente prevista dalla norma sopra citata, ne sono dati i presupposti dal momento che la sentenza risulta emanata in urto con l'art. 29 cpv. 2 Cost. ( Rep 1989, 518); che nel caso concreto, come evidenziato dal ricorrente medesimo, tutta l'istruttoria è stata condotta dal supplente (ciò che è di per sé conforme con l'art. 4 LOG), mentre la sentenza dedotta in cassazione è stata prolata dal giudice di pace titolare; che quindi, non avendo il giudice di pace partecipato all'istruzione della causa e tantomeno al dibattimento finale, ne discende la nullità del giudizio con il conseguente rinvio degli atti alla Giudicatura affinché proceda a un nuovo giudizio ad opera del giudice di pace supplente oppure alla riconvocazione delle parti al dibattimento finale da parte del giudice titolare; che a prescindere da quanto sopra esposto, la sentenza dedotta in cassazione

sarebbe comunque nulla non avendo il giudice proceduto alla convocazione delle parti al dibattimento finale (art. 297 CPC); che simile formalità è necessaria in caso di assunzione di prove, sia che queste vengano proposte dalle parti o da lui assunte d'ufficio (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 297, m. 2) -come avvenuto in concreto con l'audizione dei testi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ o con l'assunzione all'incanto di nuova documentazione- in quanto destinata a permettere alle parti di esprimere le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria, e ciò al fine di garantire -ancora una volta- il loro diritto di essere sentite (art.

#### **E. 29**

cpv. 2 Cost.); che, rilevata d'ufficio l'irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz'altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.); che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 gennaio 2000 di \_\_\_\_\_ è accolto. 2. La sentenza 27 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Tavernes è nulla. § Di conseguenza gli atti sono rinviati alla Giudicatura di pace del circolo di Tavernes affinché proceda ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Tavernes. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.